



CHIARIMENTI

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo professionale per il Politecnico di Torino"
CIG 9865512E09 - CUI S00518460019202300072

Chiarimento 1

All'art. 9 punto 15 del capitolato speciale d'onori, in riferimento alla gestione dei sinistri attivi e passivi, viene richiesta assistenza tecnica e, se necessario, legale. Chiediamo conferma che la prestazione richiesta al broker sarà esclusivamente quella di fornire un supporto di carattere tecnico-amministrativo su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa e non di fornire assistenza legale per mezzo di un eventuale consulente esterno e che in ogni caso l'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al broker.

Risposta 1

Si conferma.

Chiarimento 2

In riferimento all'art. 15 del CSO "Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario", nel quale viene richiesto al broker la stipula di una polizza di RC Professionale con esplicita clausola che il Politecnico di Torino sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all'Ente; la polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. A tal proposito evidenziamo che la polizza di RC Professionale è un obbligo previsto dal D. Lgs 209/2005, a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti, che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge. Chiediamo conferma quindi che in caso di aggiudicazione si possa presentare la polizza RC Professionale in corso, con massimale non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico. A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia N. 00282/2017REG.PROV.COLL. N. 01485/2016 REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che "Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero state più esplicite nel senso di imporre l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si sarebbe verificata l'ipotesi di nullità parziale prevista dall'art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016".

Risposta 2

Si conferma.



Chiarimento 3

In riferimento all'allegato Schema di contratto, art. 6 "Corrispettivi", viene indicato che "Sulla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte dell'Affidatario e/o da parte delle Compagnie assicuratrici, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore dell'Affidatario sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Politecnico di Torino". Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per l'Ateneo e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

Risposta 3

Si conferma.

Chiarimento 4

In riferimento all'art. 36. "Referente unico del Broker" del capitolato Speciale d'onori, dove viene richiesto che il Referente (e suo eventuale sostituto) debba essere un dipendente del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo, chiediamo di volerci indicare la data entro la quale gli anni di esperienza debbano essere maturati e precisamente se entro la data di presentazione dell'offerta all'eventuale data di conferimento dell'incarico.

Risposta 4

Il Referente unico del Broker dovrà aver maturato l'esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo entro la data di pubblicazione del bando di gara.

Chiarimento 5

In riferimento alla selezione in oggetto con la presente siamo a richiedere una precisazione in merito alla predisposizione della relazione tecnica. Precisamente, chiediamo di volerci confermare che la stessa, redatta sul fac simile di modello predisposto dalla Stazione Appaltante e nel limite di 30 pagine, non abbia ulteriori vincoli di interlinea e/o margini.

Risposta 5

La relazione tecnica redatta sul facsimile di modello predisposto dalla Stazione Appaltante deve essere composta da massimo 30 pagine escluso l'indice, tutte numerate progressivamente, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,15.



Chiarimento 6

Con riferimento al punto B.4 della relazione tecnica si chiede di confermare che quanto previsto nel titolo del paragrafo riportato nel modello (B.4 - Modalità per la gestione dei sinistri attivi e passivi - Reportistica) è un refuso e che in tale paragrafo sia corretto descrivere le modalità di assistenza nelle fasi di gara

Risposta 6

Si conferma che trattasi di refuso e che in tale punto sia corretto descrivere le modalità di assistenza nelle fasi di gara.

La denominazione corretta del punto B.4 della relazione tecnica è *“Metodologia di assistenza nelle procedure d'appalto relative ai Servizi Assicurativi e nella predisposizione di capitolati e altri atti di gara”* come riportato nell'Allegato A – Criteri di valutazione.

Chiarimento 7

Con riferimento al punto E della relazione tecnica Aggiornamento annuale appraisal per consentire alle imprese partecipanti di effettuare un'accurata verifica delle condizioni di mercato offerte dalle società di stima si richiede di ricevere copia dell'ultimo elaborato tecnico di stima del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo.

Sempre in relazione a tale ambito, vi chiediamo di confermarci che tale attività non sia considerata come subappalto, pur essendo svolta da società specializzate (poiché l'art. 9 del Disciplinare e art. 8 del CSA non ammette tale istituto per l'aggiornamento della stima).

Risposta 7

In allegato copia dell'ultimo elaborato tecnico di stima del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo.

In relazione alle limitazioni previste dalla disciplina di gara in ordine al possibile ricorso al subappalto si evidenzia che la previsione è dettata con esclusivo riferimento all'ambito del servizio oggetto di affidamento quale definito dalla Stazione Appaltante, senza estendersi all'ipotesi, solo eventuale, in cui l'operatore economico concorrente offra quale elemento tecnico premiale il servizio di aggiornamento annuale dell'appraisal.

Premesso che nella normale operatività del mercato si riscontra frequentemente la preesistenza di contratti continuativi di cooperazione e/o servizio tra la società di brokeraggio ed operatori specializzati nella stima del patrimonio mobiliare ed immobiliare - ciò che esclude dall'ambito del subappalto l'eventuale affidamento operato dalla prima a favore dei secondi, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 - si precisa in proposito che nell'eventualità in cui non sussistano le condizioni indicate dalla citata disposizione la Stazione Appaltante ammetterà il ricorso al subappalto del servizio di aggiornamento annuale dell'appraisal.

Pubblicato l'11.07.2023